

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....  | 26 |
| Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 26 |

#### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 27 |
|--|----|

#### INTERROGAZIONI:

|   |    |
|---|----|
| 5-06516 Bernardini: sottrazione di minore da parte di un genitore ..... | 28 |
| ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....                          | 29 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.**

**C. 5109 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Sisto, ha illustrato le disposizioni del prov-

vedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 18 aprile 2012 e che la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere entro martedì prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.**

**C. 3703-B Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 3703-B, approvato in prima lettura dalla Camera, in sede legislativa, e approvato con modifiche dal Senato, in sede deliberante, istituisce e disciplina il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari.

Rileva come negli ultimi anni si sia registrato un continuo aumento del numero delle donne che decidono di ricorrere a protesi mammarie, nonostante la ricerca abbia evidenziato che il ricorso a tali impianti può comportare conseguenze sulla salute della donna. Il provvedimento in esame pertanto è diretto ad introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti.

Il disegno di legge in esame si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 riguarda l'istituzione del Registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Nel corso dell'esame presso il Senato, con riferimento alle categorie di dati raccolti dai registri, sono state inserite le informazioni relative alla tipologia degli impianti e quelle relative al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto.

L'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Al Senato è stata peraltro inserita una disposizione che prevede l'inapplicabilità del citato divieto nei casi di gravi malformazioni congenite certificate.

L'ammontare della sanzione amministrativa a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto in violazione del divieto è stata aumentata da 15.000 a 20.000. Per costoro è prevista anche la sospensione dalla professione per tre mesi.

Ricorda che la Commissione giustizia ha espresso in prima lettura, nella seduta del 24 novembre 2010, un parere favorevole con un'osservazione nella quale si

riteneva preferibile prevedere, per la violazione del citato divieto, una sanzione pecuniaria in misura fissa anziché, come originariamente previsto, una sanzione la cui misura fosse ricompresa tra un minimo e un massimo. La disposizione sanzionatoria è pertanto conforme all'osservazione espressa nel precedente parere della Commissione giustizia.

I successivi articoli 3, 4 e 5, non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato. L'articolo 3, stabilisce i requisiti professionali necessari per l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici. L'articolo 4 disciplina le modalità di custodia e di accesso ai registri regionali. In caso di omissioni nella raccolta, aggiornamento e trasmissione dei dati è applicata una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. L'articolo 5 prevede la trasmissione, con cadenza biennale, di una relazione al Parlamento da parte del Ministro della salute sui dati raccolti nei registri.

L'articolo 6 pone la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 marzo 2012.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) chiede come si intenda procedere nell'esame dei provvedimenti, preannunciando sin d'ora di ritenere opportuno che la Commissione adotti quale testo base un testo unificato delle proposte di legge in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che nel corso dell'esame preliminare il relatore, anche tenendo conto delle indicazioni dell'onorevole Follegot, potrà fare tutte le opportune valutazioni al fine di proporre alla Commissione di adottare un testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**5-06516 Bernardini: Sottrazione di minore da parte di un genitore.**

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo ed esprime una valutazione favorevole sull'ultima parte della risposta fornita.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.25.**

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-06516 Bernardini: Sottrazione di minore da parte di un genitore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Bernardini evidenziando, innanzi tutto, che la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma il 25 ottobre 1980, mira ad assicurare il tempestivo rientro del minore sottratto mediante la previsione di una procedura di urgenza che consente il ripristino immediato della situazione « *quo ante* », permettendo al genitore che ha subito la sottrazione di richiedere il suo rientro nel luogo di residenza abituale.

Ovviamente, il generale principio del diritto del genitore a richiedere ed ottenere il rientro del minore nel luogo della sua abituale residenza può subire delle eccezioni, tra le quali è ricompresa la fattispecie verificatasi nel caso evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, e cioè la dichiarata volontà contraria al ritorno nel luogo di abituale residenza manifestata dal minore in occasione della sua audizione.

Il complesso delle norme introdotte dalla Convenzione ha quale paradigma interpretativo il superiore interesse del minore che deve essere salvaguardato e tutelato in qualunque vicenda di sottrazione internazionale o contestazione e mancato riconoscimento dei diritti di affidamento e di visita.

Le procedure introdotte dalla Convenzione necessitano, evidentemente, di un sistema di legislazione nazionale che assicuri l'efficacia e l'effettività del sistema di protezione del minore sottratto o conteso e, in tale contesto, assume particolare rilevanza la cooperazione tra le diverse

autorità giurisdizionali ed amministrative competenti ad assicurare l'applicazione della normativa internazionale.

Ciò premesso in termini generali, passo ora a riferire i dati specifici relativi alla vicenda citata nell'interrogazione.

Nel mese di maggio 2006 il signor Riccardo Lincesso, padre della minore A.M., ha presentato una istanza di rimpatrio in Italia della figlia, ai sensi della citata Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ed il procedimento è stato definito con una sentenza di rigetto della domanda di rimpatrio, non appellata dall'interessato.

In particolare, e per quello che in questa sede rileva, l'Autorità Centrale Convenzionale del Dipartimento per la Giustizia minorile ha evidenziato che nel corso della indagine peritale disposta nell'ambito del procedimento dal Tribunale della Repubblica Ceca – Stato di origine della madre, sig.ra Eva Jehlickova – il sig. Lincesso non si è mai personalmente presentato, pur essendo stato ritualmente convocato, e che la minore, in occasione della sua audizione innanzi al collegio peritale, ha manifestato il desiderio di vivere nella Repubblica Ceca con la madre.

Nel corso della predetta procedura di rimpatrio, l'Autorità Centrale convenzionale ha sempre coinvolto il Ministero degli affari esteri che, a sua volta, ha provveduto ad interessare del caso anche l'Ambasciata d'Italia a Praga, ottenendo un'efficace collaborazione da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana in territorio ceco.

Posso, inoltre, comunicare che nel mese di aprile 2007 il signor Riccardo Lincesso ha presentato una nuova istanza – ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 – per chiedere il riconoscimento nella Repubblica Ceca del provvedimento emesso il 19 dicembre 2006 dal Tribunale Civile di Taranto, che aveva provvisoriamente disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con domiciliata presso la madre e tempi di permanenza presso il padre da concordare tra le parti o, in subordine, sulla base di quanto determinato dal giudice.

Contestualmente all'inoltro di tale nuova istanza, l'Autorità Centrale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile ha provveduto a far rilevare la necessità di una maggiore precisazione delle concrete modalità di permanenza della bambina presso il padre e, conseguentemente, in data 17 dicembre 2007 il Tribunale Civile di Taranto ha provveduto ad emettere un nuovo provvedimento con il quale si specificavano le concrete modalità ed i tempi di permanenza della figlia presso il padre.

Tuttavia, la perdurante ed accesa conflittualità tra i genitori della bambina, nelle more della definizione delle procedure in corso, ha richiesto l'intervento del Servizio Sociale Internazionale, anche al fine di individuare modalità di visita, ove possibile, condivise e, comunque, conformi all'interesse della minore al mantenimento di rapporti affettivi stabili e costanti con entrambe le figure genitoriali.

Durante le complesse procedure, sono state coinvolte l'Autorità Centrale Convenzionale a Praga, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, nonché l'Ufficio traduzioni esterno per esonerare il Sig. Lincesso dalle onerose traduzioni richieste in lingua ceca per l'attivazione del Regolamento; è stato, altresì, coinvolto il Servizio sociale internazionale per cercare di addivenire ad una forma di comunicazione accettabile tra le parti.

Per completezza di informazione, deve precisarsi che, sulla base delle notizie fornite dalla Procura della Repubblica di Taranto, il procedimento n. 10546/05 mod. 21 del quale si fa menzione nella

interrogazione parlamentare, è stato definito secondo le modalità riportate nella stessa.

L'ufficio requirente ha, inoltre, segnalato che nei confronti della sig.ra Eva Jehliekova pende il procedimento n. 4722/10 mod. 21 per i reati di cui agli artt. 388-570-574 e 646 C.P., con udienza dibattimentale fissata per il 13 novembre 2012.

Ciò detto, voglio anche precisare che nel periodo delle vacanze natalizie 2008-2009, la signora Jehlickova ha provveduto ad adeguarsi alle legittime aspettative paterne di poter incontrare la figlia in Italia ma, purtroppo, in occasione di tale incontro, il signor Lincesso ha deciso, arbitrariamente, di trattenere illecitamente la bambina presso di sé, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità giurisdizionale e senza alcun accordo con la madre della minore.

L'illecito trattenimento realizzato a sua volta dal padre si è bonariamente definito in breve tempo ma, ovviamente, ha ulteriormente compromesso i già difficili rapporti tra i due genitori.

Nello svolgimento della sua attività in favore del connazionale, l'Autorità Centrale italiana ha più volte richiamato l'Autorità Centrale Ceca a non esimersi dal porre in essere azioni concrete e valide iniziative di supporto nello spirito del Regolamento invocato, che individua le Autorità Centrali quali unità operative neutrali, il cui principale obiettivo rimane l'efficace collaborazione per l'interesse dei minori coinvolti e per il ripristino dei diritti lesi.

Peraltro, il signor Lincesso, dal novembre 2009, non ha più inviato all'Autorità Centrale presso il Dipartimento della Giustizia minorile alcuna istanza e le ultime informazioni concernenti il caso sono pervenute a detto Ufficio a cura dell'Ambasciata Italiana a Praga in data 18 novembre 2010.

In tale ultima comunicazione viene rappresentata, peraltro, la disponibilità della madre di consentire la ripresa della relazione genitoriale, anche telefonica, con

il padre della minore, sulla base di quanto previsto dalla Autorità giurisdizionale italiana.

Devo, infine, evidenziare che anche il Ministero degli affari esteri, in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Praga ed in collaborazione con le diverse istituzioni italiane competenti, ha seguito il caso con la massima attenzione, assicurando, nel corso degli anni, il continuo contatto del connazionale con la minore e con la madre di quest'ultima.

Sin dal 2006, nel corso del procedimento per il rimpatrio della bambina, funzionari dell'Ambasciata italiana hanno assistito in qualità di uditori alle udienze presso il competente Tribunale ceco.

Numerose sono state, inoltre, le convocazioni e le visite consolari che hanno avuto luogo nel corso degli anni – anche per il tramite dei locali servizi sociali – durante le quali sono state sempre accertate le ottime condizioni di salute della bambina e di suo benessere complessivo.

Durante gli ultimi due colloqui, la minore ha comunque sempre ribadito di non voler trascorrere periodi di vacanza in

Italia presso il padre, dichiarandosi tuttavia disposta ad incontrarlo solo nella Repubblica Ceca e chiedendo di essere chiamata sul proprio cellulare in una precisa fascia oraria.

Il Ministero degli esteri ha in ogni caso assicurato che continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione per il tramite dell'Ambasciata italiana a Praga ed in collaborazione con le diverse istituzioni competenti, nel rispetto degli strumenti normativi internazionali e comunitari.

Nel concludere, ritengo importante segnalare che la complessa e delicata vicenda evidenzia come gli attuali strumenti legislativi, sia nazionali che sovranazionali, appaiono talvolta insufficienti a tutelare adeguatamente il minore coinvolto nel conflitto coniugale con implicazioni transfrontaliere, mentre un progetto di mediazione familiare internazionale potrebbe consentire una più adeguata tutela dei soggetti deboli coinvolti in conflitti familiari che, non sempre, possono essere risolti, o anche solo contenuti, con gli ordinari strumenti contenziosi.